

ATTO N. DD 4772

DEL 11/11/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 646

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domanda in data 3/2/2020 di Clear Energy s.r.l. di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Chialamberto, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Vassola nel medesimo Comune (cod. pratica 291/6) Provvedimento di rigetto.

Premesso che

- in data 3/2/2020 (nostro prot. n. 9221 in data 3/2/2020) la Clear Energy S.r.l. ha presentato domanda di concessione di derivazione dal Torrente Vassola in Comune di Chialamberto, ad uso energetico nei termini di litri/s massimi 580 e litri/s medi 197 per produrre sul salto di metri 190,1 la potenza nominale media di kW 368;

- in data 3/2/2020 (nostro prot. n. 9226 in data 3/2/2020) la Clear Energy S.r.l. ha presentato concomitante domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Chialamberto a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Vassola sempre in Comune di Chialamberto;

- con la medesima domanda, e con la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale inoltrata separatamente al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in medesima data, veniva dato avvio ai seguenti procedimenti ed endoprocedimenti, oggetto della istruttoria integrata di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e valutazione di impatto ambientale:

1. parere di compatibilità ex D.Lgs 152/2006, art. 96 (da rendersi con l'applicazione della Direttiva Derivazioni);
2. autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
3. autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
4. autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
5. concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;
6. parere di compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area ai sensi della DGR n. 18-2555 del 9/12/2015;

7. nulla contro demanio militare;
 8. nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84;
 9. nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
 10. permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
 11. dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 12. variante urbanistica ex L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17bis;
 13. parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
 14. nulla osta per interferenza con la viabilità provinciale e comunale ex D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992;
 15. nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
 16. autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ex D.Lgs. 259/2003 art. 99 e 104;
 17. parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
 18. benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione ai sensi del TICA;
 19. nulla osta per le interferenze con i sottoservizi;
- con Ordinanza in data 27/5/2020 prot. n. 36715 la domanda in parola è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 11/06/2020, in adempimento all'art. 11 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; con la medesima Ordinanza è stato sospeso il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. fino all'avvenuto espletamento della procedura concorrenziale;
- la domanda in parola non ha dato luogo a istruttorie concorrenti, né sono pervenute osservazioni/opposizioni in merito a seguito della pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune;
- in data 10/09/2020 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale, al fine di acquisire il parere e le eventuali richieste integrative dei soggetti pubblici interessati al rilascio degli atti di assenso necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ed il giudizio di compatibilità ambientale; nel corso di tale riunione è emerso quanto segue (verbale prot. n. 61796 del 11/09/2020):
- ARPA Piemonte, come supporto all'organo Tecnico della Valutazione di Impatto Ambientale e come referente per l'applicazione della Direttiva Derivazioni, strumento di supporto per la valutazione della compatibilità ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 96 ha evidenziato che *“per quanto riguarda l'analisi dell'impatto della derivazione, utilizzando i dati forniti dal del proponente, considerando che si tratta dell'unica derivazione su un corpo idrico non impattato da altre derivazioni ad uso energetico, i rapporti tra la portata massima derivata e la media del corso d'acqua (maggiore di 1) e il rapporto tra la lunghezza del tratto sotteso dall'impianto e dell'intero corpo idrico (pari a 0.078) indicano un risultato 'moderato'. Questo sia con i dati del proponente sia con i dati ricalcolati d'ufficio, questi ultimi leggermente maggiori, ma per cui si ricade in entrambi i casi nella medesima classe”* mentre per quanto riguarda lo stato qualitativo del corso d'acqua *“rileva che la prima campagna di misura è stata realizzata nel 2005/2006 e la seconda campagna nel 2019...Sottolinea che dovrebbero essere realizzati due anni di monitoraggio completo almeno in un triennio se non continuativi. I dati 2019 sono abbastanza coerenti con la DQA. In tal senso, i monitoraggi presentati non vengono validati e, ai sensi della Direttiva Derivazioni, trattandosi di un corpo idrico posto a quota superiore a 300m in ambito montano, lo stato qualitativo del medesimo è da considerarsi come 'elevato'. L'applicazione della metodologia ERA incrociando tra lo stato qualitativo del corpo idrico e l'impatto determinato dall'impianto colloca l'intervento in area di ESCLUSIONE e di conseguenza la derivazione non può essere considerata compatibile con lo stato ambientale.”*

- Regione Piemonte – Settore Tecnico nel proprio parere (nota 43288 del 14/09/2020) ha evidenziato un’interferenza di natura idraulica con il ponte e con proprietà di terzi per cui *“si consiglia ... una nuova allocazione della traversa di derivazione più a monte ossia in sito idoneo oppure ridimensionamento dell’altezza di gaveta o quant’altro - in modo da assolvere alle condizioni di tutela della sicurezza idraulica e dell’altrui proprietà”* oltre ad indicare che *“il canale di scarico della camera di carico dovrà essere allocato a valle del ponte esistente, al fine di evitare fenomeni di erosione che causerebbero danni alle fondazioni del ponte citato”* e che *“il canale di scarico proveniente dalla centrale di produzione dovrà essere allocato anch’esso a valle dell’esistente ponte esistente sul torrente Vassola”*;
- il Servizio Risorse Idriche, competente al rilascio della concessione di derivazione per l’utilizzo della risorsa idrica ha evidenziato inoltre (cfr. verbale in data 19/5/2017 prot. 61647 allegata alla nota in data 25/5/2017 prot. n. 64009), in relazione a quanto anticipato dalla Regione Piemonte, che *“da un punto di vista progettuale, per quanto indicato dalla Direttiva, si sottolinea che la traversa di derivazione, pur essendo una griglia a conda, prevede di introdurre un’opera di sbarramento lungo il corso d’acqua che si eleva dal fondo alveo di circa 1,90 metri, che rappresenta un intervento piuttosto invasivo e comunque non ammissibile nella sua attuale configurazione (cfr FAQ 24/11/2018 della Direttiva Derivazioni n. 16C)”* e infine che *“ai sensi della Revisione del PTA per quanto alla D.G.R. 64-8118 del 14/12/2018 e quanto contenuto all’art. 18 comma 5 delle norme di piano, il prelievo viene operato su un corso d’acqua in un punto, posto a quota superiore a 300 m, in stato qualitativo giudicato elevato, per cui, non trattandosi di autoproduzione, l’intervento al momento non è ammissibile”* pertanto *“la concessione di derivazione d’acqua non è rilasciabile in quanto deve considerare la compatibilità del prelievo con il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità del Piano di gestione del Distretto idrografico del Fiume Po ai sensi del D. Lgs. 152/2006”*;

- con nota di questo Servizio in data 21/09/2020 prot. n. 64213 (comunicazione consegnata a mezzo pec in data 22/09/2020) è stata formalizzata al proponente, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, al fine di acquisire, nei dieci giorni prescritti, le controdeduzioni e/o eventuale la documentazione integrativa volta al rilascio del parere favorevole dei soggetti preposti ad esprimersi in merito alla concessione di derivazione e alla compatibilità ambientale dell’intervento;

- in data 05/10/2020 (nostro prot. n. 68193 del 5/10/2020), nei termini previsti dalla legge, il proponente ha depositato agli atti una nota con le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza formulati con la sopracitata nota in data 21/09/2020;

- nelle controdeduzioni presentate il proponente ha osservato di avere intenzione di terminare la biennale campagna di monitoraggio ambientale del Torrente Vassola e di stare valutando soluzioni progettuali alternative senza tuttavia indicare ipotesi realizzative possibili e chiedendo una sospensione del procedimento di 60 giorni per terminare le indagini ambientali (ultima campagna) e per *“integrare la documentazione progettuale con le modifiche che conducono ad un impatto ‘lieve’ e riducono la pericolosità delle opere in alveo”*;

Constatato che

- le modifiche richieste da Regione Piemonte, connesse sia con l’autorizzazione idraulica per quanto riguarda l’impatto che si verrebbe a determinare sull’esistente attraversamento stradale e su altrui proprietà, sia legate all’applicazione della Direttiva Derivazioni per l’impatto determinato dalla tipologia

di opera sull'interruzione longitudinale del corso d'acqua, richiedono da un lato, una ridefinizione del tratto sotteso dell'impianto, considerando anche la richiesta di modificare la restituzione dell'impianto oltre al possibile spostamento della presa, dall'altro, una rielaborazione dell'opera di derivazione, aspetti che incidono in modo sostanziale sulla prima ipotesi di progettazione ora agli atti dell'Amministrazione e che ne richiedono una profonda rivisitazione che, ipoteticamente, potrebbe influire anche nei termini di producibilità dell'impianto;

- allo stato attuale, con le controdeduzioni presentate, senza che siano state operate proposte e idee concrete da parte del proponente, neppure allo stato di ipotesi o mediante una bozza di progettazione preliminare, né in relazione a mantenere l'opera nell'attuale posizione pur variandone le dimensioni né in relazione a ipotesi di posizionamento della stessa, l'Ufficio non ha elementi per poter valutare se nel tempo in cui viene richiesto di sospendere il procedimento il proponente possa produrre delle modifiche che comportino un aumento o una diminuzione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico ovvero l'Ufficio, stante gli elementi presentati non è nella condizione di quantificare se tali ipotetiche variazioni comportino una modifica dell'attuale impatto giudicato come 'moderato';
- il proponente, pur avendo dichiarato sia in sede di Conferenza sia nelle controdeduzioni che il monitoraggio ambientale è ancora in corso e che deve effettuare l'ultima campagna di misura, non ha presentato alcuna documentazione, seppure in itinere, relativa alle campagne primaverili/estive, a supporto di tale affermazione;

Constatato inoltre che:

in aggiunta alle motivazioni riportate al punto precedente:

- in relazione allo stato ambientale del corpo idrico, la conclusione della campagna di monitoraggio biennale condotta dal proponente, pur non presentando elementi concreti relativi alle analisi ambientali che si dichiara aver effettuato dopo la presentazione delle istanze, anche qualora conducesse a un risultato 'buono', dovrebbe essere comunque validata da ARPA Piemonte, la quale ha già anticipato in Conferenza dei Servizi *"che l'indicatore che porta lo stato ambientale a buono è quello ecologico, con una bassa popolazione di invertebrati. Le famiglie sono maggiormente rappresentate e numericamente numerose in primavera rispetto all'estate e all'autunno. Il corso d'acqua è privo di impatti significativi e ci si attenderebbe, anche dal punto di vista biologico, uno stato elevato. Il tutto potrebbe essere legato al substrato sedimentario e alle classi granulometriche, data da pezzatura a grossi blocchi, che non favoriscono probabilmente lo sviluppo delle specie"* supportata dall'intervento dell'ufficio Tutela Fauna e Flora nel quale è stato affermato che *"qualora i successivi monitoraggi conducessero a uno stato buono in realtà questi risultati sarebbero probabilmente legati alle caratteristiche intrinseche del corso d'acqua stesso più che alla realtà dei fatti dato il contesto ambientale quasi intonso"*;
- ai sensi della Direttiva Derivazioni, l'inserimento nella categoria "esclusione" di un progetto non consente all'autorità preposta di rilasciare la concessione per incompatibilità con la Direttiva Quadro delle Acque, di conseguenza, mancando i presupposti per arrivare alla concessione per l'utilizzo della risorsa idrica, non risulta possibile rilasciare un provvedimento recante giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi;

Considerato che

per tutto quanto esposto, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori e sopra descritto, non sussistono gli elementi per concedere una sospensione del procedimento e, quindi, per la conclusione con esito favorevole del procedimento integrato disciplinato dall'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;

Atteso

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- la L.R. 29/6/2009 n. 19 e s.m.i. "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";
- il Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia Fluviale del Po approvato con delibere del Consiglio Regionale n. 982-4328 del 8/3/1995 e n. 243-17401 del 30/5/2002;
- il D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R "Regolamento regionale recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza";
- il R.D. 25/7/1904 n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 13/6/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- il D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- la L.R. 25/4/1984 n. 23 "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt";
- il D.P.R. 6/6/2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;
- la L.R. 5/12/1977 n. 56 "Tutela e Uso del Suolo";
- il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- il D.P.R. 7/9/2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive";
- la Legge 7/4/2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 10/9/2020 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di rigettare, conseguentemente, le domande in data 3/2/2020 di Clear Energy S.r.l. citata in oggetto, di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Chialamberto, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Vassola nel medesimo Comune;
3. di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;
4. di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.



Città metropolitana di Torino

Torino, 11/11/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini